



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERRARA**

OGGETTO:
OPPOSIZIONE AD
AVVISO DI
ADDEBITO

SEZIONE LAVORO

in persona della dott.ssa Monica Bighetti, giudice del lavoro, all'udienza di discussione del **23/06/2022**, ha pronunciato mediante lettura la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa **n. 25/2022 R.G.** promossa

DA

• **FRANCESCO RENDINE** (C.F. RDNFNC59E18I632H), rappresentato e difeso dall'Avv. FERRARI ANDREA e dall'Avv. BACCARO FRANCESCO entrambi del Foro di Ferrara

RICORRENTE

CONTRO

• **INPS - SEDE DI FERRARA** (C.F. 80078750587) rappresentato e difeso dall'Avv. CASCIO ESTER dell'Avvocatura interna INPS

RESISTENTE

OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito

CONCLUSIONI DELLE PARTI: si richiamano le conclusioni di cui agli atti introduttivi.

MOTIVAZIONE

1. Con ricorso depositato il 27/01/2022 l'ing. Francesco Rendine ha proposto tempestiva opposizione all'avviso di addebito n.339 2021 00007884 86 000 formato il 9 dicembre 2021 e notificato l'8 gennaio 2022 con il quale era stato richiesto il pagamento della somma di €4.414,29 di cui €2438,58 a titolo di contributi dovuti alla gestione separata liberi professionisti anno 2014, €1490,15 per sanzioni civili, €308 per interessi di mora, oltre oneri di riscossione, chiedendone in principalit  l'annullamento totale per intervenuta prescrizione del credito e in via subordinata l'annullamento parziale limitatamente alle sanzioni pecuniarie applicate dall'ente. Ha dedotto il ricorrente l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito previdenziale, in quanto i contributi omessi avrebbero dovuto essere versati il 6 luglio

2015 conseguendone lo spirare del termine prescrizionale il 6 luglio 2020. L'unico atto interruttivo era pervenuto il 22 settembre 2020 e quindi dopo che il termine era già spirato. Richiamando l'art.6 del d. lgs 472/1997 l'opponente ha dedotto in subordine l'illegittimità delle sanzioni pecuniarie applicate, presupponenti un inadempimento doloso o una evasione intenzionale non ravvisabili nel caso di specie in quanto l'obbligo di iscrizione alla gestione separata da parte del libero professionista – alla base della richiesta contributiva- era stato oggetto di orientamenti giurisprudenziali contrastanti (cosiddetta operazione Poseidone).

2. Si è costituito l'INPS resistendo all'avversa azione. L'Ente previdenziale ha osservato che il termine di prescrizione, il cui *dies a quo* era stato correttamente individuato dal ricorrente (6 luglio 2015) era stato sospeso dall'art.37 comma 2 del d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, conseguendone che il termine prescrizionale sarebbe maturato il 12 novembre 2020 ma era stato interrotto dall'avviso bonario notificato il 22 settembre 2020. Quanto alle sanzioni l'INPS ha dedotto che il contribuente aveva omesso la determinazione della contribuzione nella dichiarazione fiscale, conseguendone la correttezza del regime sanzionatorio per evasione ai sensi dell'art.116 comma 8 lettera b) della l. 388/2000.

3. All'odierna udienza la causa è stata discussa dalle parti e viene decisa secondo le seguenti brevi argomentazioni.

Il credito per contributi previdenziali non è prescritto per le ragioni addotte da INPS. L'art.37 del d.l. 17/03/2020, n. 18 conv. in l. 27/2020 dispone infatti che *"I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo"*. Per effetto di tale norma il termine di prescrizione decorrente dal 6 luglio 2015 sarebbe spirato il 12 novembre 2020. Esso è stato pacificamente interrotto dall'INPS il 22 settembre 2020, conseguendone l'inizio di un nuovo termine quinquennale ai sensi dell'art.2945 comma 1 c.c.

Il credito per contributi dovuti alla Gestione Separata Liberi professionisti anno 2014 non è pertanto prescritto.

4. Le sanzioni civili sono dovute alla stregua dei criteri previsti dall'art.116 comma 8 lettera b) della l. 388/2000. Gli interessi di mora sono dovuti secondo quanto stabilito dal comma 9 del medesimo articolo.

L'art.116 comma 8 della l. 23 dicembre 2000 n. 388 dispone:

8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

*a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, **il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie**, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;*

*b) **in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse** o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.(omissis)*

il comma 9 dispone

9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46

Nel caso di specie l'ammontare del debito contributivo non è rilevabile dalle denunce obbligatorie. Il dato è pacifico in quanto il contribuente non ha provveduto a denunciare tale debito nell'apposito riquadro RR della denuncia dei redditi.

Non può essere applicato, pertanto, il regime sanzionatorio di cui alla lettera a). Non resta che applicare il regime di cui alla lettera b) per i casi di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse. Questa tesi, in caso del tutto analogo relativo all'iscrizione dalla Gestione separata di libero professionista, è stata condivisa recentemente dalla Corte di Cassazione (Cassazione civile sez. VI, 16/12/2020, ud. 20/10/2020, dep. 16/12/2020, n.28700).

Gli interessi di mora decorrono automaticamente per legge una volta superato il tetto massimo delle sanzioni civili (art.116 comma 9 l. 388/2000).

La facoltà di ridurre le sanzioni nei casi di incertezze giurisprudenziali che coinvolgano la ricorrenza dell'obbligo contributivo è demandato ai consigli di amministrazione degli enti impositori sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro, ai sensi dell'art.116 comma 15 della l. 388/2000. Nel caso di specie non risulta emanato detto provvedimento amministrativo.

Non appare infine applicabile alla fattispecie in esame il D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 contenente "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662". Il decreto legislativo concerne infatti le sanzioni amministrative in materia tributaria e non la diversa materia delle sanzioni civili per l'omesso pagamento di contributi previdenziali.

In conclusione l'opposizione è infondata e deve pertanto essere respinta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il DM 55/2014 per le cause previdenziali senza istruttoria della fascia di valore tra €1100 e €5200 in €1248 di cui 1086 per onorari ed €163 per spese forfettarie.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara la sussistenza dell'obbligazione contributiva fatta valere da INPS nei confronti di Rendine Francesco con l'avviso di addebito n.339 2021 00007884 86 000 che conferma.

Revoca la sospensione dell'esecutività dell'avviso predetto disposta con decreto del 1° febbraio 2022.

Condanna il ricorrente al pagamento alla controparte delle spese di lite che liquida in €1248,00 oltre Iva e Cpa.

Così deciso in Ferrara il 23/06/2022

IL GIUDICE
Monica Bighetti